

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2408 del 11/05/2023
Oggetto	Rif. SUAP 173/2023. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta La Felinese Salumi SpA per insediamento di Felino, via Aldo Moro n. 8/A. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2498 del 11/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno undici MAGGIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana P.se con nota prot. n. 2553 del 07/02/2023 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 23286 del 08/02/2023), presentata dalla società LA FELINESE SALUMI S.p.A., nella persona del Sig. Roberto Spotti in qualità di Amministratore Delegato e Gestore, con sede legale in Felino, in Via Aldo Moro n. 4/A, e stabilimento ubicato in Felino, in Via Aldo Moro n. 8/A, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 con riferimento ai seguenti titoli:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.** per cui la Ditta chiede il proseguimento senza modifica. La Ditta risulta autorizzata con Determinazione dirigenziale n. 3312 del 04/09/2009 rilasciata dalla Provincia di Parma.
 - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all’art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

- che in data 24/03/2023 prot. n. PG 52392 è pervenuta da parte della Ditta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell’istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 39825 del 06/03/2023;

VISTI

- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica in data 22/02/2023 prot n. 12789, acquisito al prot. Arpae n. PG 32073 del 22/02/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la richiesta di pareri e di relazione tecnica avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PG 39825 del 06/03/2023;
- la documentazione integrativa da parte della Ditta pervenuta, per il tramite del SUAP, in data 12/04/2023 prot PG 63990;
- la relazione tecnica favorevole di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 20/04/2023 prot. n. PG 69026, depositata agli atti;
- il parere favorevole, espresso per quanto di competenza da IRETI SpA in data 26/04/2023 prot n. RT005320-2023-P, acquisito al prot. Arpae n. PG 72204 del 26/04/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- il parere favorevole (comprensivo anche dell'autorizzazione allo scarico del 28/04/2023 n. 3), espresso per quanto di competenza dal Comune di Felino con nota prot. n. 5740 del 28/04/2023 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in data 23/02/2023), acquisito al prot. Arpae n. PG 74601 del 28/04/2023, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

CONSIDERATO per la matrice scarichi idrici

che nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...si precisa che in riferimento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di cui al Lgs. 152/06 s.m.i Parte Terza la ditta, già autorizzata dalla Provincia di Parma con Determina del Dirigente n. 838 del 12/02/2010, è stata esentata da tale autorizzazione in base all'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Parma in data 04/08/2014, Prot. N. 55411...e che dalla data di scadenza di tale autorizzazione non sono mutate le condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo..."*;

le comunicazione della Provincia di Parma del 04/08/2014 prot n. 55411 e del 16/09/2014 prot n. 62362 in riferimento alle acque meteoriche dell'insediamento di Via Aldo Moro 8/A di Felino della ditta sopra richiamata;

Considerato che, in merito alla matrice emissioni in atmosfera:

- la Ditta risulta autorizzata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Parma n.3312 del 04/09/2009;
- l'attività industriale prevede “**produzione, preparazione e confezionamento salumi**”;
- la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma”;
- è stato dichiarato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
- è stato dichiarato
 - la realizzazione di un nuovo corpo di edificio comprendente un locale di carico del prodotto finito sui mezzi di trasporto, un magazzino refrigerato per lo stoccaggio del prodotto finito confezionato con annesso vano scala con funzione di via di esodo, spogliatoio dipendenti con annessi servizi igienici;
- è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 s.m.i e più precisamente:
 - **EMISSIONE E4:“ricambio aria locale pausa”;**
 - **EMISSIONE E11:“espulsione arie condensatore per cella di collegamento ”**
 - **EMISSIONI E12-E13: “espulsione arie da gruppi refrigeranti;**
 - **EMISSIONI E14-E15: “espulsione arie condensatore per cella di conservazione”;**
 - **EMISSIONI da E16 a E19: “espulsione arie condensatore per cella di abbattimento”;**
 - **EMISSIONI E20: “espulsione arie condensatore per cella di sfridi”;**
 - **EMISSIONI E21-E22: “espulsione arie condensatore per cella di spedizione”;**
- è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.:

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta LA FELINESE SALUMI S.p.A., nella persona del Sig. Roberto Spotti in qualità di Amministratore Delegato e Gestore, con sede legale in Felino, in Via Aldo Moro n. 4/A, e stabilimento ubicato in Felino, in Via Aldo Moro n. 8/A, relativo all'esercizio dell'attività di "lavorazione e confezionamento di prodotti alimentari" comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nell'autorizzazione del Comune di Felino n. 3 del 28/04/2023 e nel parere di IRETI S.p.A. prot n. RT005320-2023-P del 26/04/2023 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E1 caldaia gas metano (398.4 kW)

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle "Indicazioni tecnico-operative" allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E02: macchina lavaggio telai

EMISSIONE E03: macchina lavaggio attrezzature

EMISSIONE da E05 a E10: estrattori aria per fasi lavaggio e pulizia camera bianca

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, direttamente in atmosfera.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Per gli impianti definiti scarsamente rilevanti il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	La Felinese Salumi s.p.a.
Partita IVA/Codice fiscale:	00163830342
Sede legale:	via Aldo Moro n.4/a Felino (PR)
Gestore:	Roberto Spotti
Sede locale impianti:	via Aldo Moro n.8/a Felino (PR)
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	

Attività sede locale (C.C.I.A.):	salumificio industriale
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	materie prime
Indicatore 2:	metano
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	250
Altezza media sbocco emissione:	11 m
Temperatura media emissioni:	343 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni kg/anno	
Ossidi di azoto (NO _x):	266,5
Monossido di carbonio (CO):	76
Biossido di carbonio (CO ₂):	164411

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei

monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su

apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Felino prot. n. 5740 del 28/04/2023 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuto presso il Comune in

data 23/02/2023) e nel parere di AUSL Dipartimento Sanità Pubblica del 22/02/2023 prot n. 12789 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissioni del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Pedemontana P.se si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana P.se. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana P.se, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Felino, IRETI SpA e Ausl Dipartimento Sanità Pubblica.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana P.se all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 2023-8389*

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:


Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

prot FG 32073
del 22/02/23

prot 12789
del 22/02/23

Unione Pedemontana Parmense -
Sportello Unico Attività Produttive
(Traversetolo)
suap@postacert.unionepedemontana.
pr.it

ARPAE (Agenzia Prevenzione
Ambiente energia Emilia Romagna)
PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: PRATICA N. 173/2023 LA FELINESE SALUMI S.P.A.


Limitatamente alla domanda di AUA pervenuta allo scrivente Servizio, da parte dell'azienda La Felinese Salumi s.p.a., sita in Felino (PR) Via Aldo Moro 8/a, in data 08/02/2023, nostro protocollo n. 9155, esaminata la documentazione e tenuto conto che:

- L'intervento edilizio consiste nella realizzazione di un nuovo corpo di edificio comprendente un locale di carico del prodotto finito sui mezzi di trasporto, un magazzino refrigerato per lo stoccaggio del prodotto finito confezionato con annesso vano scala con funzione di via di esodo, spogliatoio dipendenti con annessi servizi igienici;
- La richiesta riguarda: il rinnovo dell'autorizzazione per gli scarichi, il proseguimento senza modifica per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la modifica sostanziale all'autorizzazione esistente per quanto concerne l'impatto acustico del nuovo ampliamento. L'attività è pari a 8 ore/giorno per 5 giorni a settimana, per circa 250 giorni/anno;
- preso atto che nella Valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato si attesta il rispetto dei limiti assoluti di immissione diurni e notturni ai confini aziendali e il rispetto del criterio differenziale diurno e notturno ai ricettori di interesse e che pertanto le variazioni risultano compatibili con i limiti di legge previsti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Felino;

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulla pratica in oggetto. Seguirà parere per Permesso di Costruire.

Nicole Avanzini
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST
navanzini@ausl.pr.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Distinti saluti

Il tecnico incaricato drssa Nicole Avanzini

Il responsabile SISP Parma Sud Est drssa Ines Tollemeto

Firmato digitalmente da:

Ines Tollemeto

Responsabile procedimento:
Nicole Avanzini

Nicole Avanzini

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST
navanzini@ausl.pr.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Parma 26/04/2023

Spett.le SUAP
Unione Pedemontana Parmense
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Protocollo RT005320-2023-P

Spett.le Comune di
FELINO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.felino.pr.itScarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT009147-2023 del 08/03/2023
RT011788-2023 del 27/03/2023
Vs. rif.: 2023-8389Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it**Oggetto: Parere di conformità ditta La Felinese Salumi Spa – FELINO.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di modifica di AUA presentata all'interno del Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 e L.R. 4/2010 per ampliamento stabilimento.

Lo scarico S2 è costituito da acque dei servizi igienici e, ai sensi del vigente Regolamento di Fognatura e Depurazione, risulta sempre ammesso in pubblica fognatura senza esplicita autorizzazione.

Lo scarico S3, costituito da acque meteoriche di piazzale e copertura, prevede quale recapito il corpo idrico superficiale.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. Marco Fiorini

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 GenovaRegistro Imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

Protocollo RT005320-2023-P del 26/04/2023

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT009147-2023 del 08/03/2023

RT011788-2023 del 27/03/2023

Vs. rif.: 2023-8389

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta La Felinese Salumi Spa.

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta La Felinese Salumi Spa con sede legale in Felino - Via Aldo Moro n. 4/A, relativamente all' insediamento sito in FELINO – Parma – Via Aldo Moro n. 8/A;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- l'Accordo di programma per il Distretto del prosciutto di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 352 del 08/02/2010;
- lo schema di deroga firmato e sottoscritto dai rappresentanti del Comitato di attuazione dell'Accordo del 28/02/2011 pervenuto dalla Regione Emilia-Romagna;
- la Deliberazione n. 3 del 21/03/2011 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- la Deliberazione n. 15 del 06/09/2012 di ATO2: "Accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel distretto del prosciutto. Nuovi limiti di accettabilità scarichi reflui industriali in pubblica fognatura degli stabilimenti afferenti il territorio interessato";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELINO;

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell' unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- che l'insediamento interessato svolge attività di AFFETTAMENTO E CONFEZIONAMENTO SALUMI corrispondente **Affettamento e confezionamento Salumi** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 250;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici e da acque di lavaggio locali ed attrezzature, classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Decantazione e Degrassatura;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 20 mc.
- 11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 5000 mc.
- 12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura, ad eccezione dei sott'indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

Parametro	Valore	Unità di misura
Solidi Sospesi Totali	2000	mg/l
BOD₅	1500	mg/l
COD	3000	mg/l
Cloruri	3500	mg/l
Grassi e oli animali/vegetali	500	mg/l
Fosforo totale	60	mg/l

- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. Marco Fiorini



IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246



prot PG 76601
del 28/04/23

COMUNE DI FELINO

- Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Sportello Unico -
- Attività Produttive - Polizia Amministrativa -

Il presente annulla e sostituisce il precedente del 5.04.2023 Prot. 4760 pari oggetto ed i relativi allegati

SUAP 173/2023

Felino, 28.04.2023

prot. 5760

Spett.le
ARPAE
Sezione di Parma
PEC

e p.c. SUAP
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
PEC

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 , n. 59 – Istanza di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. DITTA LA FELINESE SALUMI SPA per l'insediamento in Comune di Felino –Via Aldo Moro, 8/a – Trasmissione parere di competenza

Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia

Premesso che il Comune di Felino con Delibera Consiglio Comunale n. 48 in data 28/7/2005, ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica su tutto il territorio comunale;

Verificato che l'area di nuovo insediamento da parte della ditta La Felinese Spa è classificata come classe V, area prevalentemente industriale cui competono limiti acustici di immissione pari a 70,0 e 60,0 Leq dB(A) rispettivamente per periodo diurno e notturno;

Verificata anche la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;

Relativamente alle seguenti matrici:

- **Emissioni in atmosfera**



COMUNE DI FELINO - Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)
TEL: 0521/335956 – FAX: 0521/834661
WEB: www.comune.felino.pr.it - E-MAIL: l.mattioli@comune.felino.pr.it
C.F. e P. IVA: 00202030342

-
- **Impatto acustico** (visto anche parere favorevole di ARPAE Prot. 9489/2023 che si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale)

ESPRIME

per quanto di competenza parere FAVOREVOLE a condizione che vengano rispettati i limiti di emissioni.

Relativamente alla matrice "scarichi acque reflue" si allega Autorizzazione allo scarico n. 3 del 28.04.2023

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Luciano Mattioli



Firmato
digitalmente da:

LUCIANO MATTIOLI



ASSOCIAZIONE
PEDEMONTANA
PARMENSE

COMUNE DI FELINO - Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)
TEL: 0521/335956 - FAX: 0521/834661
WEB: www.comune.felino.pr.it - E-MAIL: l.mattioli@comune.felino.pr.it
C.F. e P. IVA: 00202030342

rif. Arpae prot. PG/2023/23286 del 08/02/2023
Sinadoc 9489/2023

inviata con PEC

Spett.le

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Sportello Unico Attività Produttive
c/o Comune di Traversetolo

c.a. Responsabile del Procedimento SUAP
Ing. Giovanni Ravanetti

suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

e p.c. **COMUNE di FELINO**
Servizio Edilizia Privata

protocollo@postacert.comune.felino.pr.it

OGGETTO: LA FELINESE SALUMI S.P.A. - Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 e L.R. 4/2010. Pratica SUAP 173/2023/SUAP/UPP relativa a Permesso di Costruire Edilizia Produttiva per ampliamento edificio industriale per affettamento salumi con la realizzazione di cella frigorifera, locale carico prodotto finito e servizi operai e contestuale richiesta di rilascio AUA da effettuarsi in FELINO, via Aldo Moro 8/A a nome LA FELINESE SALUMI S.P.A.. Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria in modalità semplificata e asincrona, art. 14 bis Legge n.241/1990 e s.m.i..

Parere relativo agli aspetti acustici.

Fa seguito alla Vs. istanza protocollo n. 2268 del 07/02/2023 (Pratica SUAP n. 173/2023/SUAP/UPP), acquisita da questi Uffici con protocollo n. PG/2023/23286 del 08/02/2023.

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La classificazione acustica del Comune di Felino, adottata in data 28/07/2005, con D.C.C. n. 44;

Preso atto di quanto dichiarato e descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico, redatta il 02/11/2022 dallo studio “TeknoAcustica” a firma del tecnico competente in acustica dott. Andrea Nicola, dalla quale sono state dedotte tutte le seguenti considerazioni

- trattasi di industria specializzata nella lavorazione delle carni e lo stoccaggio del prodotto finito;
- l'oggetto del presente parere consiste in una modifica strutturale ed impiantistica, con realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso cella frigorifera, locale carico prodotto finito e servizi lavoratori (spogliatoi ecc.);
- l'attività lavorativa è funzionante nel solo periodo diurno, ma alcuni impianti sono attivi anche nel periodo notturno;
- nella valutazione previsionale di impatto acustico, viene valutata la rumorosità generata dagli impianti in essere e previsto, tramite calcoli, l'incremento della modifica;
- la ditta La Felinese Salumi Spa è inserita in classe VI[^] “Area esclusivamente industriale”, secondo la ZAC adottata dal Comune di Felino, così come il contesto limitrofo;
- i ricettore individuati per la verifica del rispetto dei valori limite di immissione (assoluti e differenziali) è inserito in classe V[^] (Area prevalentemente industriale) ed è connesso ad una attività produttiva ;
- la succitata valutazione previsionale di impatto acustico attesta la compatibilità dell'attività svolta con il clima acustico dell'area interessata ed il rispetto dei valori limite di immissione (Assoluti e Differenziali);

considerato l'idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti e la predetta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;

Per quanto sopra esposto, lo scrivente Servizio esprime nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1. le caratteristiche acustiche degli impianti che saranno installati, dovranno essere corrispondenti a quelle indicate nella relazione a firma del T.C.A..**

2. i nuovi impianti tecnologici dovranno essere posizionati nei punti indicati nella relazione tecnica; un diverso posizionamento dovrà essere nuovamente valutato sotto il profilo acustico.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ELENCO NAZIONALE N. 5107- R.R.: RER/00060

Roberto Marchignoli

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI FELINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE E PROTEZIONE
CIVILE

– Ufficio Ambiente e Impianti sportivi –

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
n. 3 del 28/04/2023**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Vista la L.R. 3/99;

Visto l'art. 5 della L.R. 5/06;

Visto il D.Lgs 3/4/06, n. 152;

Visto il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma – ATO 2, con Deliberazione Assembleare n. 5 del 28.3.2008;

Premesso che:

- il regolamento di fognatura comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 12.06.1996 prevedeva alcune deroghe ai limiti di accettabilità dettati dalla L. 319/76, di seguito riportate, per le ditte locali di lavorazione e stagionatura delle carni suine che hanno sottoscritto la convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 108/91, relativa al co-finanziamento dell'ampliamento del depuratore centrale e precisamente:

✓ materiali sedimentabili mg/l	50
✓ materiali in sospensione mg/l	2000;
✓ BOD5 mg/l	1500
✓ COD mg/l	3000
✓ cloruri mg/l	3000
✓ fosforo totale mg/l	80
✓ grassi e oli animali/vegetali mg/l	1000

- l'art. 27 co. 4 del REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE approvato da AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI PARMA – ATO 2, con deliberazione assembleare n. 5 del 28. 3. 2008, prevede:

4. *Ai fini della salvaguardia di produzioni tipiche di eccellenza agroalimentare, ove siano verificate particolari condizioni nei tempi e nelle modalità di scarico tali da:*

- *consentire il corretto funzionamento del sistema di smaltimento a valle dello scarico in fognatura;*
- *non pregiudicare la capacità del depuratore pubblico a cui viene convogliato lo scarico;*
- *non compromettere i riutilizzi in atto delle acque reflue e dei fanghi di risulta dell'impianto terminale;*

potranno essere autorizzati dall'autorità competente, previo parere del Gestore titolare dell'autorizzazione dell'impianto a cui vengono convogliati, scarichi di reflui da insediamenti industriali e/o commerciali in deroga ai limiti della citata Tabella 3.

- per verificare le condizioni per il mantenimento delle deroghe ai limiti accettabilità contenute nelle autorizzazione allo scarico delle ditte di lavorazione e stagionatura delle carni suine o stabilire gli eventuali sistemi di trattamento primario da prescrivere alle stesse ditte per rientrare nei limiti di legge, è stato costituito, nell'ambito dell'Accordo di Programma per il Distretto territoriale del Prosciutto di Parma, un Gruppo di Lavoro "Ambiente" di cui fanno parte: ATO2 Parma, Consorzio del Prosciutto di Parma con le associazione dei produttori, ASL, Ireti e Comuni interessati;

Preso atto che il citato Gruppo di Lavoro "Ambiente" ha come obiettivo l'ultimazione delle indagini e la stesura delle linee guida con le indicazioni necessarie per l'adeguamento degli scarichi;

Vista la domanda di rinnovo di autorizzazione allo scarico in fognatura (Istanza n. 173/2023/SUAP/UPP) presentata da **La Felinese Salumi spa** relativamente allo stabilimento di **Felino via Aldo Moro 8/a** e la relativa documentazione;

Dato atto che lo scarico appartiene alla categoria "ACQUE REFLUE INDUSTRIALI", cioè proveniente da immobile adibito ad salagione e stagionatura prosciutti;

Visto il **parere Ireti RT005320-2023-P ad esito favorevole** pervenuto agli atti in data 27/04/2023 prot 5671

Dato atto che la ditta è firmataria della convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 108/91;

Fatti salvi e riservati i diritti dei terzi.

AUTORIZZA

la Ditta **La Felinese Salumi spa** a scaricare in FOGNATURA i reflui provenienti dall'insediamento ubicato in **Felino Via Aldo Moro 8/a** esattamente come risultano individuati nella documentazione allegata alla domanda ed alle seguenti condizioni:

- dovranno essere rispettate e attuate le eventuali prescrizioni contenute nel parere Ireti (**RT005320-2023-P**) pervenuto in data in data 27/04/2023 prot 5671 allegato in calce alla presente.
- l'Amministrazione comunale, si riserva di chiedere adeguamenti delle modalità di scarico del sistema privato di trattamento delle acque reflue, una volta recepite le linee guida in corso di elaborazione da parte del gruppo di lavoro Ambiente e sulla base dei limiti ivi indicati, fissando un tempo congruo per la predisposizione degli interventi necessari;
- per ogni diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e comunque, in ogni caso di cambiamento della situazione oggettiva e soggettiva, dovrà essere riproposta la domanda di autorizzazione.

L'inosservanza delle condizioni sopraelencate, comporta le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

Per quanto non espressamente citato si fa riferimento alle leggi vigenti.

A far tempo dalla validità della presente, sono revocate tutte le autorizzazioni allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento a qualunque titolo rilasciate da questa o da altra Amministrazione.

Il responsabile del Servizio
Arch. De Munari Metello
f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.